



TRIBUNALE DI RAGUSA

Nr. 93/0/2.1 prot.

OGGETTO: Linee guida per i Curatori e per i Commissari Giudiziali per le comunicazioni e le notifiche in ambito fallimentare dopo le novità introdotte con l'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17.12.2012, n. 221 e con l'art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità)

**Al Sig. Presidente del Tribunale
Dr. Giuseppe Tamburini**

Alla D.ssa Lucia De Bernardin

**Al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati
di Ragusa**

**Al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati
di Modica**

**Al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti
di Ragusa**

**Al Conservatore del Registro delle Imprese di
Ragusa**

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice delegato coordinatore del settore fallimentare Dr. Michele Palazzolo, si trasmettono, in allegato, le linee guida per i Curatori e i Commissari Giudiziali di cui all'oggetto

Ragusa, 20/01/2014

**Il Direttore Amministrativo
Dot. GIORGIO DI STEFANO**

goy-12

TRIBUNALE DI RAGUSA

SETTORE FALLIMENTARE

LINEE GUIDA PER I CURATORI E PER I COMMISSARI GIUDIZIALI DOPO LE NOVITA' PER LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICHE INTRODOLTE IN AMBITO FALLIMENTARE con l'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17.12.2012, n. 221, e con l'art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228 (c.d. legge di stabilit  2013)

Si ricorda ai signori curatori dei fallimenti pendenti e ai commissari giudiziali e liquidatori di concordati che sono in vigore, adesso e dal 31.10.2013 anche per le procedure gi  pendenti all'entrata in vigore del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in legge 17.12.2012, n. 221 (c.d. decreto sviluppo bis) e della legge 24.12.2012, n. 228 (legge stabilit  2013), le disposizioni innovative da dette leggi introdotte in materia di notifiche e comunicazioni nelle procedure concorsuali.

Si tratta di novit  in materia di notifiche che introducono norme applicabili a tutte le procedure concorsuali future e pendenti, anche se introdotte prima delle novelle di cui al D. L.vo n. 5/2006 e al D. L.vo n. 179/2007.

A partire dalla suddetta data del 31.10.2013, i curatori e i commissari giudiziali devono effettuare ogni comunicazione dovuta ai creditori e al Comitato degli stessi all'indirizzo PEC in precedenza dai medesimi indicato, con esclusione di ogni altra forma di comunicazione.

Qualora i creditori, anche quali componenti del Comitato, non abbiano loro trasmesso il rispettivo indirizzo PEC entro detta data o successivamente, i curatori e i commissari giudiziali effettueranno ogni comunicazione dovuta agli stessi mediante deposito in Cancelleria.

Ci  premesso in generale, per comodit  e per conoscenza, si riassumono le suddette novit  normative con la presente nota in relazione alle diverse fasi dei procedimenti interessati.

FALLIMENTI:

I. ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Entro 10 giorni dalla sua nomina, il curatore deve comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il suo indirizzo PEC, ci  anche in caso di subentro ad altro curatore per qualsiasi causa.

In questo modo, tutti i creditori sono posti nella condizione di conoscere detto indirizzo ad ogni fine.

  auspicabile che il curatore comunichi a detto Registro un indirizzo PEC diverso per ogni procedura di cui   officiato, stante il suo obbligo, ex art. 31bis, ultimo comma, L.F., di conservare per due anni successivi alla chiusura della procedura tutti i messaggi di posta elettronica.

Va pure ricordato:

- che il curatore, entro 15 giorni dall'accettazione della nomina, deve comunicare al Registro delle Imprese, con le modalit  della "comunicazione unica" di cui al D.L. n. 7/2007 i dati

necessari ai fini dell'insinuazione al passivo (art. 29 D.L. n. 78/2010, conv. In legge n. 122/2010);

- che, ai sensi dell'art. 2630 C.C., chiunque, essendovi tenuto, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese è soggetto a sanzione amministrativa (da €. 103,00 ad €. 1.032,00).

II. COMUNICAZIONI DEL CURATORE

Comunicazioni ai creditori ex art. 92 L.F.:

devono essere effettuate dal curatore tramite P.E.C. se l'indirizzo PEC del creditore risulta dal Registro delle Imprese o dall'INI.PEC (www.inipec.gov.it) come attuato con D.M. 19.3.2013, ovvero, in mancanza, tramite lettera raccomandata AR o per telefax presso la sede o la residenza del creditore;

devono contenere, ex art. 92 L.F., tra l'altro, l'indicazione dell'indirizzo PEC del curatore già dallo stesso trasmesso al Registro delle Imprese e l'invito al creditore di indicare, nella domanda di ammissione al passivo, il suo indirizzo PEC per le comunicazioni successive a lui, con avvertenza che, in mancanza, dette comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria.

Si indicano le comunicazioni da effettuare ai creditori, anche quali componenti del loro Comitato, tramite PEC o con deposito in cancelleria ove gli stessi non abbiano trasmesso il loro indirizzo PEC:

- a) quelle che il giudice delegato pone a carico del curatore ex art. 31bis L.F. con proprio provvedimento;
- b) quelle relative ai rapporti riepilogativi semestrali ex art. 33 L.F.;
- c) quelle del rendiconto finale ex art. 116 L.F., con indicazione dell'udienza fissata per la sua approvazione;
- d) quelle relative ai progetti di riparto finale o di riparti parziali;
- e) quelle relative al decreto che dispone non farsi luogo alla verifica del passivo ex art. 102 L.F.;
- f) quelle relative alla proposta di concordato fallimentare, con allegazione dei pareri del curatore e del Comitato dei Creditori;
- g) quelle relative al provvedimento con il quale il giudice delegato prende atto dell'avvenuta approvazione del concordato fallimentare, da effettuare solo al proponente e ai creditori dissenzienti;
- h) quelle relative al ricorso per esdebitazione ex art. 143 L.F. e al decreto del Tribunale che accorda tale esdebitazione.

Comunicazioni al fallito:

devono essere effettuate con lo strumento tradizionale della lettera raccomandata AR, salvo che il fallito non abbia comunicato il suo indirizzo P.E.C., nel qual caso gli possono essere effettuate a tale domicilio telematico.

III. VERIFICA DELLO STATO PASSIVO (domande tempestive e domande tardive)

I creditori hanno l'onere di trasmettere la domanda di ammissione al passivo, sia tempestiva che tardiva, e tutti i documenti probatori ad essa allegati, o successivamente prodotti in sede di

udienza di verifica, all'indirizzo di posta elettronica del curatore ad essi preventivamente comunicato dallo stesso, e comunque risultante dal Registro delle Imprese (eventualmente attraverso un indirizzo PEC posto a disposizione da un legale o da un commercialista), i documenti probatori sia se formati originariamente in formato digitale (c.d. nativi digitali), sia se cartacei, in questo caso previa loro scannerizzazione.

In caso di ricorso presentato dal creditore personalmente e senza il patrocinio di un legale, lo stesso dovrà essere sottoscritto da costui se cartaceo nei modi ordinari, ovvero con la firma digitale se si tratta di documento digitale.

Gli unici documenti da depositare (e in originale) in Cancelleria sono i titoli di credito posti a fondamento della domanda, ma nel ricorso per insinua devono essere indicati con la precisazione che vengono depositati in Cancelleria.

Si precisa che sarà considerato privo di effetti il deposito delle domande e dei documenti allegati, eccezion fatta per i titoli di credito, presso la Cancelleria: il giudice delegato disporrà in calce alla domanda depositata in Cancelleria che la stessa venga trasmessa tramite P.E.C. al curatore e la Cancelleria non avrà l'onere di trasmettere la stessa al curatore, con la conseguenza che, ai fini della tempestività della domanda, si farà riferimento esclusivamente alla trasmissione della stessa al curatore tramite P.E.C., quantunque tale trasmissione fosse stata preceduta dal deposito di quella cartacea in Cancelleria, deposito assolutamente privo di effetti.

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di insinua ed entro quello per il deposito dello stato passivo, il curatore provvederà a predisporre l'elenco cronologico dei creditori insinuati e di quelli che hanno formulato istanza di rivendica e, quindi, il progetto con le proprie conclusioni per ciascuna domanda.

Tutti gli atti processuali telematici formati dal curatore devono essere redatti in formato PDF non modificabile e privo di elementi attivi (senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti e senza scansione di immagini) e devono essere corredati da un file in formato XML secondo le specifiche tecniche approvate con il D.M. 18.7.2011.

Almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica, il curatore dovrà depositare in Cancelleria telematicamente e trasmettere all'indirizzo PEC dei creditori il progetto di stato passivo, con avvertenza a questi ultimi che possono consultare in Cancelleria (telematicamente) gli altri atti che sono depositati telematicamente presso la stessa insieme al progetto: gli elenchi delle domande di insinua e di quelle di rivendica; le singole domande e i documenti ad esse allegati (ogni domanda e ogni documento ad essa inerente va inserito in una cartella ed ogni file deve indicare nel testo il relativo contenuto).

Mentre è assolutamente esclusa ogni altra forma di deposito delle domande e dei documenti allegati, potrà essere depositato lo stato passivo cartaceo solo quando vi siano creditori che non abbiano indicato al curatore nella loro domanda di insinua il loro indirizzo PEC.

Approvato lo stato passivo, il curatore dovrà darne comunicazione, trasmettendone copia integrale, ai creditori che hanno indicato in precedenza la propria PEC; per quelli che non hanno indicato indirizzo PEC, il curatore provvederà alla comunicazione del deposito dello stesso in Cancelleria.

Allo stesso modo si procederà per la verifica delle domande tardive all'udienza all'uopo fissata già a chiusura della verifica delle domande tempestive o fissata dal G.D. successivamente su istanza del curatore.

CONCORDATI PREVENTIVI

I. ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Entro 10 giorni dalla sua nomina, il commissario giudiziale deve comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il suo indirizzo PEC, ciò anche in caso di subentro ad altro curatore per qualsiasi causa.

Va ricordato che, ai sensi dell'art. 2630 C.C., chiunque, essendovi tenuto, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese è soggetto a sanzione amministrativa (da €. 103,00 ad €. 1.032,00).

II. COMUNICAZIONI DEL COMMISSARIO

Le comunicazioni ai creditori ex art. 171 L.F. devono essere effettuate dal commissario tramite P.E.C. se l'indirizzo PEC del creditore risulta dal Registro delle Imprese o dall'INI.PEC (www.inipec.gov.it) come attuato con D.M. 19.3.2013, ovvero, in mancanza, tramite lettera raccomandata AR o per telefax presso la sede o la residenza del creditore.

Le comunicazioni ex art. 171 L.F. devono contenere, tra l'altro, l'indicazione dell'indirizzo PEC del commissario già dallo stesso trasmesso al Registro delle Imprese e l'invito al creditore di indicare il suo indirizzo PEC per le comunicazioni successive a lui, con avvertenza che, in mancanza, dette comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria.

Si indicano le comunicazioni che il commissario giudiziale deve effettuare ai creditori tramite PEC o con deposito in cancelleria ove gli stessi non abbiano trasmesso il loro indirizzo PEC:

- a) la relazione particolareggiata ex art. 172 L.F. entro 10 giorni prima dell'adunanza dei creditori;
- b) la comunicazione ai creditori del procedimento aperto dal Tribunale ex art. 173 L.F.;
- c) la comunicazione ai creditori assenti dell'eventuale rinvio dell'adunanza dei creditori disposta dal G.D. fuori dell'udienza originariamente fissata;
- d) la comunicazione ai creditori dell'avvenuto mutamento delle condizioni di fattibilità del piano concordatario dopo la chiusura dell'adunanza;
- e) i rapporti semestrali redatti dal liquidatore nel concordato con cessione di beni.

Entro 10 giorni prima dell'adunanza dei creditori, il commissario provvederà ad inserire nell'area riservata:

- a) la proposta di concordato;
- b) il piano ex art. 161, comma II, lett. e), L.F.;
- c) la relazione dell'attestatore;
- d) la relazione del commissario ex art. 172 L.F.;
- e) le eventuali relazioni dei professionisti che siano stati incaricati dal Tribunale.

Nelle successive comunicazioni ai creditori il commissario darà loro notizia che la suddetta comunicazione potrà essere consultata telematicamente accedendo mediante password riservata che sarà contestualmente comunicata ai medesimi creditori.

Nel caso in cui, alla predetta data, i creditori non abbiano comunicato al commissario l'indirizzo PEC ove intendano ricevere le comunicazioni, le stesse saranno effettuate con deposito in cancelleria.

III. ADUNANZA DEI CREDITORI

La relazione del commissario ex art. 172 L.F. deve essere redatta in formato PDF non modificabile e privo di elementi attivi (senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti e senza scansione di immagini) e deve essere corredata da un file in formato XML secondo le specifiche tecniche approvate con il D.M. 18.7.2011.

La relazione va depositata 10 giorni prima dell'adunanza telematicamente nei registri informatici della Cancelleria fallimentare (SIESIC) e comunicata via PEC a tutti i creditori nello stesso termine, oltre che all'indirizzo PEC del debitore.

I voti dei creditori sulla proposta di concordato possono essere espressi o direttamente in udienza e annotati nel verbale o trasmessi all'indirizzo PEC del commissario o depositati, tramite soggetto esterno abilitato (difensore munito di procura) telematicamente nel registro informatico (SIESIC), a condizione che il voto sia espresso in forma di atto processuale generico redatto in formato PDF non modificabile (corredato da file XML secondo le specifiche tecniche previste dal citato D.M. 18.7.2011), sempre entro il termine di legge (entro 20 giorni dall'udienza di adunanza dei creditori).


IV. COMUNICAZIONI DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE

In caso di concordato con cessione di beni ex art. 12 L.F., il liquidatore, entro il termine di 6 mesi dalla nomina e, quindi, ogni sei mesi dopo, deve trasmettere via PEC un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione al comitato dei creditori e al commissario giudiziale. Copia del rapporto deve essere depositata dal commissario giudiziale in cancelleria e comunicata dal medesimo, via PEC, a tutti i creditori.

SI DISPONE che copia delle presenti linee guida sia trasmessa al Presidente del Tribunale, ai colleghi che operano nel settore presso i locali di Modica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modica, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Ragusa e al Conservatore del Registro delle Imprese di Ragusa.


Il giudice delegato coordinatore del settore fallimentare

dott. Michele Palazzolo



I giudici delegati

dott. ssa Rosanna Scollo



dott. ssa Maria Rabini

Maria Rabini
